

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 853 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pier Giacomo BRITA, Francesco Saverio PALAZZINI, Nicola PALAZZINI, Gianni LAURETTI e della società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Giacomo BRITA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone G del campionato di Seconda Categoria al sig. Francesco Saverio Palazzini, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Francesco Saverio PALAZZINI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, A) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Ponte Milvio 115 militante nel girone G del campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria alla quale stava assistendo al di fuori del recinto di giuoco, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria sig. Gianni Lauretti espressioni offensive e irrispettose;

Nicola PALAZZINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Ponte Milvio 115, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, invitato il direttore di gara a non segnalare nel proprio referto la presenza negli spogliatoi del dirigente sig. Francesco Saverio Palazzini in quel momento inibito, riferita al direttore di gara dai dirigenti tesserati per la squadra avversaria ed a suo dire circostanza non veridica, altrimenti “avrebbe chiamato l'AIA”;

Gianni LAURETTI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Aquilotti Lazio C5, A) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Aquilotti Lazio C5 - A.S.D. Real Ponte Milvio 115 del 12.10.2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, proferito nei confronti del calciatore della squadra avversaria sig. E.C., nel mentre lo stesso si trovava a terra dopo aver subito un infortunio, espressioni irrispettose; B) in violazione dell'art. 4, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nel corso della gara A.S.D. Real Ponte Milvio 115 – A.S.D. Aquilotti Lazio C5 dell'1.2.2026 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, rivolto nei confronti del dirigente della squadra avversaria sig. Francesco Saverio Palazzini minacce ed espressioni irrispettose;

A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Pier Giacomo Brita, Francesco Saverio Palazzini e Nicola Palazzini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pier Giacomo BRITA,
 - Sig. Francesco Saverio PALAZZINI,
 - Sig. Nicola PALAZZINI,
 - Sig. Gianni LAURETTI,
 - Società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Giacomo Brita;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pier Giacomo BRITA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Saverio PALAZZINI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola PALAZZINI,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gianni LAURETTI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL PONTE MILVIO 115;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò